

N. R.G. 6/2024 conc.prev.



Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Fallimentare Ufficio di Lecce

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

| | | |
|----------|----------------------|----------------|
| dott.ssa | Anna Rita Pasca | - Presidente |
| dott. | Giancarlo Maggiore | - Giudice |
| dott.ssa | Annafrancesca Capone | - Giudice est. |

nel procedimento di ammissione al concordato n. r.g. 6/2024 promosso da:

FARMACIA MARCHETTI DEL DOTT. MARCHETTI ANTONIO
WALTER E C. S.A.S. , assistita dal prof. avv. SALVATORE DE VITIS e dall'avv.
VALENTINA RENNA

Ha emesso il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso depositato il 10.01.2024, la FARMACIA MARCHETTI DEL DOTT. MARCHETTI ANTONIO WALTER E C. S.A.S. ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato;

rilevato che il concordato proposto può qualificarsi con continuità aziendale, poiché prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore concordatario e prospetta la soddisfazione dei creditori con i flussi generati dalla continuità e con la vendita del bene di cui è proprietario il socio illimitatamente responsabile;

valutata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi/ insolvenza, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 87, comma 1, lett. a), CCII, aggiornata al 30.09.2023, e alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 39, comma 1, CCII;

constatato il deposito del piano e della proposta di concordato;

ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;

rilevata l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;

osservato che la proposta prevede pagamenti così strutturati:

- integrale pagamento delle spese di giustizia e di quelle previste per il funzionamento della Farmacia;
- integrale pagamento delle spese prededucibili entro 5 mesi dall'omologazione;
- 100% dei creditori privilegiati erariali e contributivi entro 180 giorni dall'omologazione;
- classe I: creditori chirografari fornitori commerciali strategici da soddisfare al 40% in 60 rate mensili dall'omologa;
- classe II: creditori chirografari istituti di credito garantiti da terzi, da soddisfare al 15% in 60 rate mensili dall'omologa;
- classe III – creditori chirografari imprese minori da soddisfare al 10% in 60 rate mensili dall'omologa;
- classe IV: creditori privilegiati professionisti da soddisfare al 100% entro 180 giorni dall'omologa e con rate mensili entro 5 anni dall'omologa;
- classe V – creditori chirografari fornitori non strategici da soddisfare all'8% in 60 rate mensili dall'omologa;

ritenuta la non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse;

rilevato che la dilazione prevista per il pagamento dei creditori privilegiati è compatibile con la vendita dei cespiti e con quanto si verificherebbe nella prospettiva della liquidazione giudiziale;

ritenuta la ritualità della proposta di concordato in continuità aziendale e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali;

dichiara

aperta la procedura di concordato di FARMACIA MARCHETTI DEL DOTT. MARCHETTI ANTONIO WALTER E C. S.A.S. (C.F. 05036280757);

nomina

giudice delegato per la procedura di concordato la **dott.ssa Annafrancesca Capone**;

nomina

il commissario giudiziale nella persona del **dott. Giuseppe Venneri**;

stabilisce

la data iniziale del 21.10.2024 e la data finale del 18.11.2024 per l'espressione del voto dei creditori, con modalità informatiche, idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, che saranno comunicate dal Commissario, il quale provvederà ad aprire una pec intestata al concordato;

fissa

il termine del **31.05.2024** per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

fissa

il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della somma di € 8.000,00, pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso un Istituto di Credito prescelto dalla proponente;

ordina

la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

ordina

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII,

MANDA

alla Cancelleria, se non già presenti nel fascicolo, di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

- dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;
- dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;
- dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Lecce, 09/04/2024

Il giudice rel.

dott.ssa Annafrancesca Capone

Il Presidente

dott.ssa Anna Rita Pasca